La legge forestale: una legge epocale o una minaccia per i boschi italiani?

È diventato legge il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in base alla delega conferita dal Parlamento nel luglio 2016. L'approvazione del decreto legislativo è stata salutata – come avviene di norma per ogni provvedimento che tocchi le sensibilità ambientaliste – da un vivace dibattito.

C'è chi si è stracciato le vesti perché la sola evocazione della valorizzazione economica del patrimonio forestale suonerebbe come minaccia alla Natura e alla Costituzione. Parlare di gestione sostenibile in tema di boschi sarebbe addirittura blasfemo, visto che dal 12 agosto 2012 (secondo qualche puntiglioso recensore) la terra non riproduce più tutto quello che viene distrutto. Dunque da quella data sarebbe inaccettabile, se non anticostituzionale, ogni norma di disciplina dell'uso economico delle risorse primarie. Dunque non bisognerebbe utilizzare i prodotti del bosco, come quelli della terra o del mare...

C'è chi sostiene che la gestione attiva propugnata dalla norma dissimulerebbe in realtà la volontà di incentivare il taglio dei boschi e in particolare l'uso del legno per combustione a fini energetici, dal che deriverebbe un attentato gravissimo alla salute pubblica.

Non è mancato l'appello al Presidente della Repubblica, rivolto da qualche centinaio di docenti universitari e ricercatori vari, affinché la promulgazione del decreto legislativo fosse sospesa.

Si mena scandalo perché mancherebbe la distinzione tra boschi di conservazione e di produzione; perché verrebbe riconosciuto alle Regioni il potere di confisca dei boschi privati e addirittura perché non sarebbe preso in considerazione il diritto dei boschi.

In buona parte si tratta di argomentazioni fantasiose, non giustificabili sulla base di un'attenta lettura del testo, che non nomina affatto l'uso del legno a fini energetici, né privilegia la silvicoltura intesa esclusivamente come taglio dei boschi. Non giova poi a un dibattito costruttivo scambiare per confisca l'intervento sostitutivo messo in atto dalle Regioni in luogo dei proprietari assenteisti per *la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale.* E non giova invocare il diritto dei boschi: ce la immaginiamo una legge sulla pesca bloccata in nome del diritto dei polipi? In quanto alla distinzione tra boschi di conservazione e di produzione, è bene che essa sia riservata agli strumenti di pianificazione delle utilizzazioni forestali e alle normative specifiche delle aree protette, come è sempre stato.

In realtà il decreto legislativo (art. 6) intende definire, nel rispetto della Strategia forestale dell'Unione europea e in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali.

Assume come obiettivi fondamentali da una parte la salvaguardia delle foreste e la loro protezione dai rischi naturali e antropici, dall'altra la promozione della gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale, quindi dell'economia forestale, dell'economia montana e delle rispettive filiere produttive.

Appare quindi coerente con ciò che la Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa di Helsinki del1993 ha attribuito al concetto di gestione sostenibile delle foreste: richiede modi e livelli di sfruttamento delle foreste e delle superfici boschive che rispettino la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, ora e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza danneggiare altri ecosistemi.

Dunque l'Europa, che preleva in media dai suoi boschi il 60-70% dell'incremento annuo, persegue l'obiettivo di sostenibilità dello *sfruttamento* forestale, ritenuto compatibile con il mantenimento delle funzioni ecologiche e sociali del bosco. A maggior ragione tale obiettivo sembra perseguibile per l'Italia, ove il prelievo è di poco inferiore al 25% dell'incremento (fonte: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Piano della filiera legno 2012-2014 – documento di sintesi; dati ISTAT 2001 – 2011), a causa di una molteplicità di problemi tra i quali spiccano l'orografia accidentata, l'inadeguatezza dell'impresa boschiva, la particolare farraginosità dell'impianto normativo di settore.

Il vero problema della nuova norma è piuttosto che essa non riesce ad andare molto più in là delle intenzioni dichiarate. La definizione della strategia forestale nazionale in realtà è rinviata a un successivo decreto, del quale non si prevedono i tempi, da emanarsi con il concerto di quattro ministeri e della Conferenza Stato – Regioni.

Le Regioni dovranno poi improntare i loro programmi forestali alla strategia nazionale e potranno elaborare piani forestali di indirizzo territoriale facoltativi, ai quali dovranno attenersi i piani di gestione forestale delle proprietà pubbliche e private.

Nel frattempo con altri decreti interministeriali saranno stati definiti i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani di indirizzo e dei piani di gestione e poi le Regioni avranno approvato i provvedimenti di adeguamento ai criteri minimi e avranno emanato norme per la concessione delle superfici forestali pubbliche agli operatori di settore.

Ce ne sarà per almeno un decennio. Insomma, per dirla in breve: nel luglio 2016 il Parlamento ha delegato il Governo a procedere entro diciotto mesi alla revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali. Il Decreto legislativo approvato fissa i principi fondamentali, mutuati dal precedente Programma quadro del settore forestale (PQSF) e dalla comunicazione UE 659 del 2013, e però rinvia il disegno di revisione a una serie di atti successivi procedenti a cascata in un tempo indefinito. Il che, a nostro parere resta assai lontano dall'attesa risposta agli antichi problemi della montagna e delle zone interne, dell'economia forestale, della prevenzione del dissesto idrogeologico.

Per ora hanno immediata operatività le norme di disciplina della gestione forestale. Ma anche qui poco di nuovo. Il divieto di trasformazione dei boschi, le misure di compensazione e la relativa monetarizzazione sono già previste dall'art. 4 del D. Lgs. 227 del 2001; la possibilità di concedere i boschi pubblici in gestione è contemplata dall'art. 5; il divieto di taglio raso e di conversione degli alti fusti in cedui dall'art. 6. A meno di piccole rimodulazioni sintattiche nulla è cambiato.

Ma per trattar del ben ch'i' vi trovai ... vale la pena soffermarsi sull'art. 12 del nuovo decreto legislativo: "Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali", nel quale alcuni esegeti particolarmente acrimoniosi hanno intravisto lo spettro della confisca delle proprietà forestali private.

È pacifico il riconoscimento al bosco di una multifunzionalità ambientale associata a una funzione economico-produttiva. Ogni utilizzazione boschiva deve essere dunque nel contempo orientata al vantaggio economico del proprietario (senza di che non potrebbe essere condotta) e alla conservazione dei servizi ambientali resi dal bosco. Perché vi sia una reale compatibilità dei due obiettivi la pianificazione della gestione forestale dovrebbe essere estesa, su comprensori di adeguata estensione, tanto alle aree pubbliche che a quelle private, in modo da consentire economie di scala (quindi ottimizzazione del rapporto costi/benefici), riduzione degli impatti ambientali (es. limitazione della densità di vie di esbosco), esaltazione degli aspetti colturali dell'utilizzazione.

Infatti, secondo la nuova norma, i proprietari provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvo-pastorale dei propri terreni. Se ne dovrebbe dedurre, anche se non è esplicito, che sia il piano di gestione forestale a garantire il coordinamento, quindi a obbligare i proprietari a operare in conformità agli indirizzi adottati, concorrendo, ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, a una gestione unitaria della compresa forestale pubblico-privata.

Il problema nasce quando i proprietari privati non intendono associarsi o non sono individuabili. Il decreto legislativo consente ora per la prima volta alle Regioni di sostituirsi direttamente ad essi o di affidare la gestione a soggetti terzi. E' operazione complessa, destinata a trovare numerosi ostacoli, ma ove fosse portata a compimento, essa potrebbe avere una portata rivoluzionaria nella pigra gestione dei boschi italiani.

In definitiva nel decreto legislativo ora approvato è difficile rinvenire elementi seri che avvalorino le ipotesi disastrose paventate dalla maggior parte degli oppositori. Ma neanche convincono i comunicati stampa governativi di accompagnamento all'approvazione del testo, che tra i contenuti principali del decreto legislativo evidenziano il disegno di una strategia forestale nazionale, nuovo strumento di programmazione e pianificazione di durata ventennale. In realtà più che di disegnare la strategia forestale nazionale, le nuove norme si accontentano di annunciarla. E di rinviarla a tempi migliori.